

dati personali sul sito *internet* della Banca d'Italia - al percorso «Servizi al cittadino - presenta un esposto», nella sezione «Informativa *privacy*». L'informativa fa espressa menzione dell'uso di strumenti di IA a supporto dell'attività di analisi degli esposti, facendo altresì presente che i dati e le elaborazioni non vengono trasmessi ad alcun destinatario esterno alla Banca e che l'uso di tali tecniche è finalizzato a ricavare elementi utili riguardanti fenomeni di interesse generale per l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e non comporta alcun processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. In sede di presentazione dell'esposto, qualora l'esponente decida di utilizzare il canale Servizi *online* per il cittadino presente sul sito *internet* della Banca d'Italia, dovrà dichiarare mediante apposito *flag* di aver preso visione dell'informativa generale sulla protezione dei dati personali e del presente regolamento. Inoltre, in sede di interpello dell'intermediario coinvolto nell'esposto e in ogni riscontro che la Banca d'Italia fornisce agli esponenti - ivi compresi coloro che utilizzano canali ordinari per la presentazione dell'esposto - per informarli della trasmissione dell'esposto all'intermediario coinvolto, all'Autorità giudiziaria, ad altre Pubbliche amministrazioni o ad altre Autorità, viene fatto espresso riferimento alla *policy* della Banca d'Italia in materia di protezione dei dati personali e fornito il testo dell'informativa *privacy* o il *link* per l'accesso diretto all'informativa stessa e al presente regolamento. L'informativa contiene il riferimento anche al trattamento dei dati di persone terze coinvolte a vario titolo nell'esposto tramite i sistemi di IA.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo il caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2-*undecies* del decreto legislativo 196/2003, chiedendo l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati o al responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia). Restano fermi i limiti temporali di conservazione dei dati personali previsti dal paragrafo *b*) del presente regolamento.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al garante della protezione dei dati personali nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento è pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2022

Il Governatore: Visco

Delibera 112/2022

22A01979

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Autostrade per l'Italia S.p.a. - Parere sul terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica del 12 ottobre 2007 e sul Piano economico finanziario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 75/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le at-

tribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti e le funzioni del NARS;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e, in particolare, ha indicato la metodologia del *price cap* quale sistema di determinazione delle tariffe e stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario, di seguito PEF, da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;



Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 82, il quale prevede che «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi»;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale, successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Vista la Convenzione unica stipulata tra ANAS S.p.a. e la società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.a., di seguito ASPI, in data 12 ottobre 2007;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il cui art. 8-*duodecies*, comma 2, recava alla data di approvazione «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto» tra le quali società ricade ASPI;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei

servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART) ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera g), che, con riferimento al settore autostradale, attribuisce all'Autorità, tra gli altri, i compiti di «stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*», nonché di «definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il MIT è subentrato ad ANAS S.p.A. nella gestione delle autostrade in concessione;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;


Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera e) del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto il primo atto aggiuntivo alla Convenzione unica stipulata tra ANAS ed ASPI il 24 dicembre 2013, con il quale è stata aggiornata la Convenzione del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il regolamento di organizzazione del MIT e visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;



Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, la parte III relativa ai «Contratti di concessione»;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con la quale questo Comitato ha aggiornato la regolazione economica delle società concessionarie autostradali di cui alle delibere 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27;

Considerato che il 31 dicembre 2017 è scaduto il periodo regolatorio e, pertanto, è necessario procedere all'aggiornamento del PEF;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata tra ANAS ed ASPI il 22 febbraio 2018, con il quale è stata aggiornata la Convenzione del 2007;

Considerato il tragico evento del crollo di una sezione del viadotto Polcevera avvenuto il 14 agosto 2018, che ha causato la morte di 43 persone, numerosi feriti, ingenti danni oltre ai notevoli disagi dovuti all'interruzione di una arteria fondamentale per il traffico dell'area genovese e del suo porto e sull'intera rete nazionale;

Vista la nota 16 agosto 2018, n. 17664, con la quale la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha avviato la contestazione di gravissimo inadempimento del concessionario ASPI agli obblighi di manutenzione e custodia a seguito del crollo di una sezione del viadotto Polcevera localizzato sull'autostrada A10 Genova - Savona. La suddetta Direzione generale ha successivamente integrato con la contestazione ad ASPI con le note 20 dicembre 2018, n. 29333 e 5 aprile 2019, n. 8979;

Vista la nomina della commissione ispettiva ministeriale avvenuta con il decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 386, la quale ha consegnato il 14 settembre 2018 la propria relazione tecnica;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare:

1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali ed in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;

2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;


Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la nota 3 maggio 2019, n. 7526, con la quale ASPI ha riscontrato le note MIT del 16 agosto 2018, 30 dicembre 2018 e 5 aprile 2019, trasmettendo le proprie valutazioni in merito agli aspetti tecnici, giuridici e procedurali oggetto delle richieste del MIT;

Viste le seguenti delibere dell'ART:

1. delibera 18 febbraio 2019, n. 16, con la quale l'ART ha avviato il procedimento volto a stabilire il «sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale» per una serie di concessioni fra cui ASPI, avviando altresì la relativa consultazione pubblica;

2. delibera 19 giugno 2019, n. 71, con la quale l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicato-



re di produttività X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Autostrade per l'Italia S.p.a. e pari al 10,62%;

Visto la nomina del Gruppo di lavoro interistituzionale avvenuta con il decreto ministeriale 29 marzo 2019, n. 119, e il relativo parere del 28 giugno 2019, che fra l'altro ha «ritenuto sussistere il grave inadempimento del Concessionario agli obblighi di custodia e di manutenzione dell'infrastruttura autostradale» e «ha rimesso alle amministrazioni la valutazione se procedere alla rinegoziazione della stessa Convenzione unica, laddove maggiormente tutelante per gli interessi dello Stato, al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto concessorio e ripristinare la piena sicurezza della rete autostradale»;

Vista la nota 11 luglio 2019, n. 12467, con la quale ASPI ha richiesto al MIT un incontro finalizzato ad «illustrare le ipotesi e proposte di soluzione negoziale»;

Vista la nota 19 luglio 2019, n. 29435, con la quale il MIT ha convocato ASPI richiedendo di formalizzare per iscritto le proposte citate da ASPI e attivando altresì un tavolo di confronto con il concessionario;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in particolare, l'art. 35 recante «Disposizioni in materia di concessioni autostradali»;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato trasmesso con nota 19 febbraio 2020, n. 10555, nel quale l'avvocatura si è espressa in merito a specifici quesiti posti su «talune questioni sorte in corso di esecuzione del rapporto di concessione della rete autostradale a pedaggio di cui è titolare la società Autostrade per l'Italia S.p.A.» e ha, fra l'altro, evidenziato da un lato che si prefigurano profili di grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia e dall'altro lato che «non può escludersi che sia riconosciuto un diritto della concessionaria all'integrale risarcimento, quale effetto di un'eventuale delibrazione negativa della conformità dell'art. 35 del decreto

milleproroghe ai sopradescritti superiori parametri normativi (in sede nazionale ovvero sovranazionale)», sottolineando quindi che «ogni eventuale intervento di codesta amministrazione dovrà, pertanto, tenere nella dovuta considerazione anche tale rischio». Inoltre, rispetto alla misura di risoluzione integrale della concessione, osserva che «l'adozione concreta di una simile misura — rispetto alle alternative disponibili, ivi inclusa la risoluzione negoziale, con revisione concordata delle clausole della Convenzione unica, dall'altro lato — presuppone una rigorosa ponderazione da parte di codesta amministrazione» ... «ciò, sotto il duplice profilo delle possibili conseguenze economiche e dell'esistenza di un prevalente interesse pubblico alla cessazione del rapporto concessorio, anche alla luce delle effettive prospettive di immediato esercizio da parte di diversi gestori della rete autostradale»;

Viste le norme riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;

Vista l'informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio dei ministri, di seguito CdM, del 14-15 luglio 2020 sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di ASPI, nella quale ha illustrato le possibili alternative per definire la vicenda, e «considerato il loro contenuto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di avviare l'iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo», indicando opzioni alternative relative all'assetto societario del concessionario nel quale Atlantia S.p.a. e ASPI si sono impegnate a garantire il passaggio di controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale e, tra le varie ipotesi, a investitori istituzionali di suo gradimento, e riportando i punti relativi alla transazione nel comunicato stampa del CdM come segue:

«misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro,

risrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all'art. 35 del decreto-legge «Milleproroghe» (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario;

aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario;



rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e i ricorsi per contestare la legittimità dell'art. 35 del decreto-legge «Milleproroghe»;

accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'ART con una significativa moderazione della dinamica tariffaria»;

Vista la nota 23 luglio 2020, n. 11599, con la quale ASPI ha trasmesso al MIT una proposta di PEF approvato dal consiglio di amministrazione di ASPI e ritenuto dalla stessa concessionaria conforme alle comunicazioni di ASPI del 15 luglio 2020 e alle intese raggiunte con le amministrazioni per la definizione concordata del procedimento;

Vista la nota 3 agosto 2020, n. 19950, con la quale la competente Direzione generale del MIT ha rappresentato ad ASPI alcune osservazioni e richieste di modifica ed integrazione del PEF, finalizzate ad assicurare la corretta applicazione della disciplina regolatoria introdotta dall'ART;

Vista la nota 1° settembre 2020, n. 13694, con la quale ASPI ha trasmesso al MIT una nuova proposta di PEF che tiene conto delle osservazioni formalizzate dal MIT e che, tra l'altro, prevede una variazione della tariffa media annua pari all'1,75% dal 2021 al 2038;

Vista la nota 22 settembre 2020, n. 23166, con la quale il MIT ha richiesto il parere di competenza all'ART ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Vista la nota 2 ottobre 2020, n. 24297, con la quale l'ART ha richiesto alla competente Direzione generale del MIT alcuni chiarimenti e l'integrazione della documentazione trasmessa;

Vista la nota 8 ottobre 2020, n. 24828, con la quale la competente Direzione generale del MIT ha riscontrato le richieste dell'ART;

Visto il parere 14 ottobre 2020, n. 8, con il quale l'ART si è espressa in merito alla proposta di aggiornamento del PEF, osservando in particolare che:

la quantificazione della variazione tariffaria media annua, pari a 1,75%, debba essere intesa quale valore soglia di incremento massimo e non valore predeterminato da assumere ai fini dell'evoluzione tariffaria, fermo restando che il livello tariffario, entro tale soglia, dovrà sempre trovare integrale giustificazione economica nel PEF e nei suoi aggiornamenti, nel rispetto del sistema tariffario ART;

per quanto riguarda il recupero di produttività, ART non ritiene condivisibili le motivazioni fornite dal concessionario afferenti esclusivamente alla necessità di «agire in modo sostanziale sui costi del personale», escludendo sostanzialmente la possibilità di agire sugli altri costi operativi, che si asserisce essere «prevalentemente legati alla dinamica dei prezzi di mercato e poco comprimibili, eccezion fatta per una parte residuale»;

nell'ambito del PEF medesimo non risultano esplicitati i valori degli indici di sostenibilità economico-finanziaria, è, pertanto, necessario che il concessionario provveda all'esplicitazione di tali indici, necessaria per la valutazione delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della concessione;

gli atti convenzionali siano aggiornati in funzione della previsione di un accurato sistema di monitoraggio circa l'attuazione degli impegni assunti dal concessionario, poiché, non essendo riflessi nella tariffa, essi sfuggono ai meccanismi di adeguamento previsti dal Sistema tariffario ART;

Vista la nota 14 ottobre 2020, con la quale l'ART, a firma del dirigente dell'Ufficio accesso alle infrastrutture, facendo seguito alla trasmissione del parere n. 8 del 2020, ha formulato al MIT altre osservazioni sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica oltre che «alcune indicazioni riguardanti le modifiche che si ritiene opportuno effettuare al testo della medesima Convenzione»;

Vista la nota MIMS DGVCA prot. n. 26441 del 22 ottobre 2020 con la quale il Ministero ha richiesto ad ASPI di modificare ed integrare alcuni elementi che compongono la proposta di PEF in recepimento delle valutazioni riportate nel parere ART n. 8 del 2020;


Vista la nota ASPI prot. n. 19186 del 19 novembre 2020 con la quale è stato trasmesso una versione ulteriormente aggiornata del PEF che tiene conto delle osservazioni relative al parere ART espresse con la citata nota MIMS del 22 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del MIT e visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha modificato la denominazione della Direzione generale che esercita le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione in «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 5 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la nota 15 luglio 2021, n. 12735, con la quale ASPI ha trasmesso al MIMS lo schema di terzo atto aggiuntivo e relativo piano economico finanziario approvato dal consiglio di amministrazione di ASPI in data 13 luglio 2021 e che tale proposta di piano economico fi-



nanziario prevede, tra l'altro, una ulteriore riduzione della variazione tariffaria media annua ricondotta a 1,64% dal 2021 al 2038 (anziché 1,75%);

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», il quale all'art. 2, comma 1, prevede che le parole «non oltre il 31 luglio 2021» dell'art. 13, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, siano sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2021»;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, trasmesso con nota 24 settembre 2021, n. 34803, nel quale l'avvocatura si è espressa sullo schema di accordo per la definizione della procedura di contestazione per grave inadempimento del 16 agosto 2018, fornendo «parere in linea legale favorevole sul proposto schema di accordo»;

Visto l'accordo negoziale del 14 ottobre 2021, sottoscritto tra il MIMS e ASPI con il quale si definisce, in continuità con quanto sottoposto al CdM del 14-15 luglio 2020, la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario ASPI, avviata dal Ministero con nota 16 agosto 2018, n. 17664, prevedendo fra l'altro la modifica delle misure compensative per gli eventi del ponte Polcevera a carico di ASPI per 3,4 miliardi, non remunerati nel PEF, rideterminate in particolare a favore dell'area di Genova, colpita dalla tragedia del 2018, d'intesa con le amministrazioni di riferimento del territorio ligure;

Vista l'informativa sull'atto negoziale con ASPI resa dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al CdM del 15 ottobre 2021;

Vista la nota 25 ottobre 2021, n. 28375, con la quale la competente Direzione generale del MIMS, al fine di assicurare la piena corrispondenza della documentazione convenzionale rispetto agli impegni assunti, ha evidenziato ad ASPI l'esigenza di aggiornare gli atti trasmessi con nota 15 luglio 2021, n. 12735;

Vista la nota 5 novembre 2021, n. 19135, con la quale ASPI ha trasmesso al MIMS la proposta di PEF aggiornata nei termini richiesti, comprensiva della relativa documentazione tecnica, e contenente tra l'altro una variazione tariffaria media annua dell'1,61% dal 2021 al 2038 (anziché dell'1,64%);

Vista la nota 24 novembre 2021, n. 31011, con la quale la competente Direzione generale del MIMS ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento del PEF all'Ufficio di gabinetto del medesimo MIMS ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS;

Vista la nota 26 novembre 2021, n. 43585, con la quale il MIMS ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato la proposta di

terzo Atto aggiuntivo alla Convenzione unica del 12 ottobre 2007 e del relativo PEF per l'espressione del parere di competenza;

Vista la nota 7 dicembre 2021, n. 6469, con la quale il NARS ha richiesto al MIMS di integrare la documentazione istruttoria, richiedendo inoltre alcuni chiarimenti necessari al completamento dell'istruttoria;

Vista la nota 7 dicembre 2021, n. 32280, con la quale il MIMS ha trasmesso all'ART la documentazione aggiornata relativa al procedimento in questione, rappresentata dallo schema di terzo atto aggiuntivo, PEF e allegati tecnici, al fine di opportuna informazione;

Vista le note 10 dicembre 2021, n. 32476 e 13 dicembre 2021, n. 32657, con le quali la competente Direzione generale del MIMS ha trasmesso la documentazione integrativa e alcuni chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Vista la nota 16 dicembre 2021, n. 46423, con la quale il capo di gabinetto del MIMS ha trasmesso la nota della Corte dei conti 16 dicembre, n. 52908, che restituisce per carenza documentale, il decreto ministeriale n. 472/2021, recante l'approvazione dell'Accordo negoziale fra MIMS e ASPI del 14 ottobre 2021 e che fra le motivazioni espresse dall'Ufficio di controllo della Corte evidenzia che «l'atto richiede la sua previa sottoposizione al CIPESS»;

Vista la nota 16 dicembre 2021, con la quale l'ART ha trasmesso al MIMS, a titolo di collaborazione istituzionale, una serie di osservazioni relative alla documentazione aggiornata evidenziando, oltre al mancato recepimento delle indicazioni trasmesse con nota 14 ottobre 2020, n. 15506, alcune variazioni intervenute nel PEF rispetto alla versione sulla quale l'ART ha espresso il proprio parere di competenza;

Vista la nota 19 dicembre 2021, n. 33219, con la quale il MIMS ha trasmesso ad ASPI le osservazioni formulate dall'ART «sullo schema di terzo atto aggiuntivo, sui relativi allegati, invi incluso sul Piano economico finanziario e sulle modalità di determinazione dei tassi di remunerazione»;

Vista la nota 20 dicembre 2021, n. 21539, con la quale ASPI ha trasmesso il riscontro sulle osservazioni formulate dall'ART;

Vista l'informativa del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmessa con nota 20 dicembre 2021, n. 46800, per l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato, relativa al citato Accordo negoziale intervenuto tra MIMS e ASPI in data 14 ottobre 2021;

Visto il parere 22 dicembre 2021, n. 3, del NARS sullo schema di terzo atto aggiuntivo alla Convenzione unica, il relativo PEF e il piano finanziario regolatorio, di seguito PFR, con indicazioni, osservazioni e commenti;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. l'ART, con parere 14 ottobre 2020, n. 8, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di aggiornamento del PEF inviata dal MIT nella sua versione di settembre 2020;



2. l'ART, con la nota 16 dicembre 2021, ha inviato considerazioni «a titolo di collaborazione istituzionale» sugli atti inviati per informazione da parte del MIMS, precisando altresì che l'invio non «appare riconducibile né ad una previsione normativa, né risulta altrimenti motivata»;

3. il NARS, con parere 22 dicembre 2021, n. 3, ha espresso le valutazioni di competenza sull'aggiornamento del PEF, nonché sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione segnalando, fra l'altro, che:

3.1. in merito alle modifiche delle Convenzione unica e all'introduzione della regolazione ART: «Il carattere novativo dell'Accordo alla base dell'atto aggiuntivo, diretto a rifondere il rapporto concessorio, fa sì che, in definitiva, la disciplina regolatoria di riferimento non possa che rinvenirsi, ormai, in quella contenuta nelle delibere ART n. 16 e 71 del 2019. Il che, unitamente al recepimento, da parte di ASPI, della nuova regolazione tariffaria e alla rinuncia ad ogni contenzioso, sembra superare, in radice, ogni problema di legittimità delle modifiche sostanziali al rapporto concessorio in essere e, dunque, di efficacia della regolazione nel tempo, di retroattività e di certezza del quadro regolativo»;

3.2. l'articolato del terzo atto aggiuntivo in sede di sottoscrizione, limitatamente alle osservazioni dell'Autorità che attengono strettamente all'introduzione del nuovo sistema tariffario, ai suoi principi, criteri e definizioni, debba essere adeguato a quelle osservazioni tese a recepire all'interno della Convenzione unica di ASPI il nuovo sistema tariffario ART, in forza dell'art. 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge n. 109 del 2018;

3.3. il Concedente dovrà dar seguito agli adeguamenti del testo convenzionale richiesti dall'ART, ove rientranti nel perimetro del sistema tariffario di competenza dell'Autorità stessa come stabilito dalla delibera 71 del 2019, in quanto da intendersi come prescrizioni; per le altre considerazioni espresse dall'Autorità, non rientranti in detto perimetro, si rimette invece al Concedente ogni opportuna valutazione in quanto da considerarsi non vincolanti. Appaiono strettamente riferibili al sistema tariffario ART *ex* delibera n. 71/2019 solo i seguenti punti:

3.3.1. escludere i riferimenti alla delibera n. 16 del 2019 mantenendo solo quelli relativi alla delibera n. 71 del 2019;

3.3.2. inserire la definizione di cui al punto 2.11 della delibera n. 71 del 2019 e ad allineare le definizioni di «opere da realizzare» e di «poste figurative», contenute nell'atto aggiuntivo, a quelle previste nella citata delibera;

3.3.3. recepire il suggerimento dell'ART di inserire nella convenzione una disposizione denominata «Tasso d'inflazione programmata»;

3.4. si suggerisce di inserire un espresso riferimento all'accordo transattivo in un nuovo «Considerato» delle premesse dello schema di atto aggiuntivo, chiarendo che con il medesimo atto aggiuntivo le parti hanno inteso,

in conformità all'Accordo negoziale, procedere alla revisione della Convenzione unica, in attuazione, tra l'altro, della regolazione tariffaria di ART;

3.5. inoltre, sempre con riferimento all'atto aggiuntivo:

3.5.1. si raccomanda all'interno dello stesso di sostituire «CIPE» con «CIPESS»;

3.5.2. anche al fine di evitare possibili dilazioni temporali nell'attuazione della regolazione della qualità, si suggerisce una riformulazione dell'art. 20 («Meccanismi di premialità/penalità con riferimento alla valutazione della qualità dei servizi») dello schema di atto aggiuntivo, che sostituisce l'art. 20-*bis* della Convenzione unica, al fine di individuare nei dodici mesi, dalla data di efficacia del III atto aggiuntivo, la tempistica di adozione del IV atto aggiuntivo volto al recepimento degli indicatori della qualità. In caso di esplicitazione del termine di adozione del IV atto aggiuntivo, andrà di conseguenza adeguato anche il testo (p. 2) dell'allegato C alla Convenzione unica, come sostituito dal III atto aggiuntivo;

3.6. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 218/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero comma 1 dell'art. 177 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuna una specifica prescrizione da parte del CIPESS che vincoli il Concessionario all'osservanza delle disposizioni normative di futura emanazione;

sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. il PEF si sviluppa su un orizzonte temporale di 19 anni (dal 2020 al 2038);

2. il capitale investito netto regolatorio, di seguito CIN è pari al 31 dicembre 2019 pari a 13.641 milioni di euro;

3. sono previsti investimenti, come dettagliato nella successiva tabella, per:

3.1. 14,1 miliardi di euro circa di nuovi investimenti complessivi dal 2020 al 2038 (incluso il passante autostradale di Genova e la tangenziale di Bologna);

3.2. 13,6 miliardi di euro circa di investimenti remunerati a tariffa nel PEF;

3.3. 1,2 miliardi per il programma di manutenzioni incrementali legato allo stato di conservazione delle opere nel periodo 2019-2024, considerati solo ai fini tariffari come investimenti, oltre ad ulteriori 5,4 miliardi di euro di quota base di manutenzione;

3.4. 3,4 miliardi di euro di oneri per misurare compensative a carico di ASPI, non remunerati a tariffa nel PEF, composti da sconti ed esenzioni tariffarie all'utenza, e da investimenti e lavori per la viabilità nell'area di Genova;




Tabella 1: piano degli investimenti ASPI dal 2020 al 2038 (in milioni di euro)

Rif. allegati al PEF	Investimenti complessivi 2020-2038 (senza manutenzione straordinaria), Allegato E, Piano di investimento	Investimenti remunerati con componente tariffaria di costruzione
<i>Completamento delle opere del Piano 1997 (di cui 0,9 miliardi potenziamento A1 -tratta Bologna Casalecchio – Incisa e 0,1 miliardi per terze e quarte corsie)</i>	1.010	1.010
<i>“Altri investimenti” previsti dalle lettere c1-c7 della Convenzione Unica, già ricompresi nel Piano 1997</i>	1.941	1.941
<i>Investimenti previsti dal IV Atto Aggiuntivo, la cui quasi totalità fa riferimento agli investimenti per la realizzazione della Gronda di Genova (4135 milioni di euro)</i>	4.560	4.560
<i>Realizzazione di barriere antirumore</i>	691	691
<i>Investimenti ex art. 15 della Convenzione Unica 2007</i>	2.347	2.347
<i>Ulteriori interventi di ammodernamento</i>	2.668	2.668
<i>Investimenti non remunerati</i>		-1.200
<i>Interventi di miglioramento alla viabilità di Genova, inclusi tra gli impegni a carico del concessionario negli accordi tra Governo ed Autorità locali</i>	930	
<i>Investimenti ex art. 15 della CU</i>		56
<i>Capitalizzazione del costo del personale</i>		300
<i>Piano straordinario manutenzione</i>		1.200
Totale	14.147	13.573



Tabella 2: Misure compensative a carico di ASPI ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo negoziale 14 ottobre 2021

Rif. Acc Negoz	Interventi	Milioni di euro
3.b)	Sconti generalizzati all'utenza	241
3.d)	Effetto esenzione area Genova	18
3.e)	Effetto sconti per disagio lavori Liguria	180
3.e)	Effetto sconti per disagio lavori altre Regioni	70
	Subtotale sconti ed esenzioni	509
	Oneri "Bisagno"	3
	Iniziative a favore del porto di Genova	75
	Contributo alla realizzazione del Tunnel subportuale di Genova	700
	Contributo alla realizzazione viabilità Val Fontanabuona (Ge)	230
	Contributo per progetti di mobilità e logistica dell'area genovese	100
3.f)	Investimenti non remunerati	1.200
3.a)	Oneri per ricostruzione ponte Polcevera e attività connesse	583
	Subtotale investimenti e lavori	2.891
	Totale Importo a carico della Concessionaria	3.400

4. il tasso di remunerazione di capitale investito nominale, di seguito WACC, è pari al 7,09%, come individuato dalla delibera ART 19 giugno 2019, n. 71. Tale valore è stato utilizzato, come evidenziato anche dal parere NARS n. 3 del 2021, sebbene l'ART provveda ad aggiornare annualmente il tasso di remunerazione del capitale investito — da ultimo con delibera del 9 settembre 2021 n. 120, l'ART ha calcolato un WACC per il 2021 pari a 4,99% — in quanto è previsto al punto 3 della medesima delibera n. 120 che per il primo periodo regolatorio del sistema tariffario definito dall'ART restano fermi i valori di cui alle precedenti delibere ART, tra le quali la delibera relativa ad ASPI, del 19 giugno 2019, n. 71, la quale prevede il WACC al 7,09%;

5. il TIR nominale da sistema tariffario previgente è pari al 13,87%;

6. il fattore di efficientamento pari al 10,62%, definito dall'ART, viene raggiunto nell'arco di due periodi regolatori, prevedendo un efficientamento annuale pari all'1,12%;

7. il tasso di inflazione considerato nel PEF è pari allo 0,80% per tutta la durata della concessione;

8. le tariffe sono, per veicoli leggeri classe A 0,05327 €/Km e, per veicoli pesanti 0,09194 €/Km per l'anno 2019, con un incremento tariffario linearizzato annuo dell'1,61% a partire dal 2021;

9. le stime di traffico, che prevedono un incremento medio del traffico stimato dell'1,40% nel 2027-2038 non tengono conto degli effetti verificatisi nel 2020 in conseguenza dell'epidemia da COVID-19, coerentemente con le indicazioni dell'ART di cui alle note 4 maggio 2021 n. 73405 e 15 luglio 2021 n. 11119, ma sono inclusi oneri COVID relativamente alla prima fase della pandemia nei mesi marzo-giugno 2020 per 542 milioni di euro, come previsto dalla nota 5 ottobre 2020 trasmessa dal MIMS di concerto con i competenti uffici del MEF;

10. l'incremento tariffario annuo linearizzato dal 2021 al 2038 è stato ridotto dall'1,75% all'1,61%;


Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota del 22 dicembre 2021, n. 6776, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Vista l'informativa relativa al citato Accordo negoziale, resa nel corso della seduta odierna di questo Comitato da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto in seduta;



Delibera:

1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di terzo atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (concedente) e la Società autostrade per l'Italia S.p.a. (concessionario) e al relativo Piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2020-2024, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere NARS n. 3 del 2021, che il Comitato fa proprie e che di seguito si riportano:

1.1. il Concedente dovrà dar seguito agli adeguamenti del testo convenzionale richiesti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ove rientranti nel perimetro del sistema tariffario di competenza dell'Autorità stessa come stabilito dalla delibera 71 del 2019, in quanto da intendersi come prescrizioni; per le altre considerazioni espresse dall'Autorità, non rientranti in detto perimetro, si rimette invece al Concedente ogni opportuna valutazione in quanto da considerarsi non vincolanti. Appaiono riferibili al sistema tariffario ART ex delibera n. 71/2019 i seguenti punti:

escludere i riferimenti alla delibera n. 16 del 2019 mantenendo solo quelli relativi alla delibera n. 71 del 2019;

inserire la definizione di cui al punto 2.11 della delibera n. 71 del 2019 e ad allineare le definizioni di «opere da realizzare» e di «poste figurative», contenute nell'atto aggiuntivo, a quelle previste nella citata delibera;

recepire il suggerimento dell'ART di inserire nella convenzione una disposizione denominata «Tasso d'inflazione programmata»;

1.2. si suggerisce di inserire un espresso riferimento all'accordo transattivo in un nuovo «Considerato» delle premesse dello schema di atto aggiuntivo, chiarendo che con il medesimo atto aggiuntivo le parti hanno inteso, in conformità all'Accordo negoziale, procedere alla revisione della Convenzione unica, in attuazione, tra l'altro, della regolazione tariffaria di ART;

1.3. inoltre, sempre con riferimento all'atto aggiuntivo:

si raccomanda all'interno dello stesso di sostituire «CIPE» con «CIPESS»;

anche al fine di evitare possibili dilazioni temporali nell'attuazione della regolazione della qualità, si suggerisce una riformulazione dell'art. 20 («Meccanismi di premialità/penalità con riferimento alla valutazione della qualità dei servizi») dello schema di atto aggiuntivo, che sostituisce l'art. 20-bis della Convenzione unica, al fine di individuare nei dodici mesi, dalla data di efficacia del III atto aggiuntivo, la tempistica di adozione del IV atto aggiuntivo volto al recepimento degli indicatori della qualità. In caso di esplicitazione del termine di adozione del IV atto aggiuntivo, andrà di conseguenza adeguato anche il testo (p. 2) dell'allegato C alla Convenzione unica, come sostituito dal III atto aggiuntivo;

1.4. in relazione, infine, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero comma 1 dell'art. 177 del Codici

ce dei contratti pubblici, si ritiene opportuna una specifica prescrizione che vincoli il Concessionario all'osservanza delle disposizioni normative di futura emanazione.

2. Il MIMS provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 richiamata in premessa.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 438

22A02127

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2022.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 3;

Richiamato statuto della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia, emanato con decreto rettorale n. 9 del 25 gennaio 2018, in particolare gli articoli 23, comma 1 lettera e), 25, comma 2 lettera b) e 58, comma 6;


Richiamate le deliberazioni del senato accademico del 19 maggio 2021 e del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2021 con le quali è stato approvato il documento «Ricognizione e nuove prospettive per la Federazione di scuole universitarie superiori»;

Richiamato il decreto rettorale n. 127/2021 con il quale è stata nominata la Commissione per la revisione dello statuto della Scuola;

Richiamate le deliberazioni del 14 dicembre 2021 del Consiglio di classe scienze, tecnologie e società e del 15 dicembre 2021 del Consiglio di classe scienze umane e della vita con le quali i Consigli hanno espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Richiamata la deliberazione del 16 dicembre 2021 del Consiglio dei collegi, con la quale il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Richiamate le deliberazioni del 17 dicembre 2021 del senato accademico di approvazione della revisione dello statuto della Scuola e del 20 dicembre 2021 del consiglio



di amministrazione con cui il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Considerata la comunicazione del Ministero del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1012/2022) con oggetto «Modifiche dello statuto della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia - controllo MUR ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168»;

Richiamata la deliberazione del 22 febbraio 2022 del senato accademico di approvazione dello statuto con le modifiche apportate sulla base delle osservazioni del MUR, con mandato al rettore di predisporre la versione definitiva per la trasmissione del testo statutario al consiglio di amministrazione per il parere di competenza e la successiva trasmissione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Richiamata la deliberazione del 28 febbraio u.s. del consiglio di amministrazione con cui il Consiglio ha confermato parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione del nuovo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS;

Decreta:

è emanato il nuovo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 9 marzo 2022

Il rettore: PIETRABISSA

ALLEGATO

SOMMARIO

I. Preambolo

II. Parte Generale

- Articolo 1 (Natura giuridica e sede)
- Articolo 2 (Finalità istituzionali)
- Articolo 3 (Principi, valori e qualità)
- Articolo 4 (Sinergie, federazioni, consorzi e associazioni)
- Articolo 5 (Amministrazione, contabilità e finanza)
- Articolo 6 (Patrimonio)
- Articolo 7 (Strumenti di programmazione)

III. Architettura Istituzionale

- Articolo 8 (Organi)
- Articolo 9 (Rettore)
- Articolo 10 (Senato accademico)
- Articolo 11 (Consiglio direttivo e di sorveglianza)
- Articolo 12 (Collegio dei Revisori dei conti)
- Articolo 13 (Nucleo di valutazione)
- Articolo 14 (Direttore generale)
- Articolo 15 (Consiglio dei Collegi)
- Articolo 16 (Advisory Board)

IV. Organizzazione interna

- Articolo 17 (Strutture accademiche)
- Articolo 18 (Preside di classe)
- Articolo 19 (Consiglio di classe)

- Articolo 20 (Presidio della qualità)
- Articolo 21 (Commissione paritetica allievi e docenti)
- Articolo 22 (Comitato unico di garanzia)
- Articolo 23 (Collegio di disciplina)
- V. Attività didattiche e formative
 - Articolo 24 (Offerta didattica e formativa)
 - Articolo 25 (Corsi ordinari)
 - Articolo 26 (Titoli)
 - Articolo 27 (Allievi)
- VI. Disposizioni generali e finali
 - Articolo 28 (Funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle Strutture accademiche)
 - Articolo 29 (Norma di chiusura)

I. PREAMBOLO

L'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (la «Scuola IUSS») riconosce il contributo dato alla sua costituzione e allo sviluppo delle sue attività dal sistema accademico pavese e, in particolare, dall'Università di Pavia, dai collegi di merito pavesi fondatori - rappresentati dal Collegio Borromeo, dal Collegio Ghislieri, dal Collegio Nuovo fondazione Sandra ed Enea Mattei e dal Collegio Santa Caterina da Siena (i «Collegi Fondatori») - nonché dall'Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia («EDiSU Pavia»). Questo contributo ha consentito alla Scuola IUSS di acquisire autonomia, crescere e affermarsi quale punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l'alta formazione e la ricerca di eccellenza negli ambiti di propria specializzazione.

Negli anni recenti la Scuola IUSS ha contribuito al progetto di costituzione della federazione delle Scuole Superiori insieme alla Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa; il progetto, che per la prima volta in Italia ha implementato un sistema federativo in ambito universitario, ha consentito di promuovere la progettazione di sistema di alleanze con tutte le scuole superiori a ordinamento speciale.

La Scuola IUSS persegue la propria autonomia formulando e attuando le proprie scelte programmatiche con particolare riferimento alla attività di formazione e di ricerca e attua la propria responsabilità nel contribuire attivamente al progresso della società con le sue competenze e con i risultati delle sue attività.

II. PARTE GENERALE

Art. 1.

Natura giuridica e sede

(i) L'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia è un istituto statale di istruzione superiore universitaria, di ricerca e di alta formazione a ordinamento speciale e può utilizzare nei suoi rapporti esterni e interni la denominazione Scuola universitaria superiore IUSS (in breve, «Scuola IUSS»).

(ii) La Scuola IUSS:

- a. è dotata di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- b. realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le fonti interne;
- c. si articola in una o più strutture accademiche denominate classi;
- d. ha sede legale in Pavia e può istituire altri poli didattici, di ricerca e di terza missione nonché rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Finalità istituzionali

(i) Riconoscendo nelle conoscenze, competenze e abilità delle persone la principale risorsa per lo sviluppo di un Paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento e merito, offrendo loro, nel periodo degli studi universitari curriculari e in aggiunta ad essi, percorsi formativi innovativi e originali



che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, senza limitazioni e vincoli rispetto a i metodi, agli oggetti e alle discipline di volta in volta coinvolte.

(ii) La Scuola IUSS si propone di contribuire al progresso della conoscenza in tutti i campi, inclusi quelli tradizionalmente definiti scientifici e umanistici, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca secondo modelli propri.

(iii) La Scuola IUSS riconosce la propria responsabilità sociale nel promuovere e favorire azioni e iniziative per la valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca e per consentirne la più ampia ricaduta culturale, sociale, etica, ambientale ed economica.

(iv) Per le finalità di cui sopra, la Scuola IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire qualità ed efficacia alla prima.

Art. 3.

Principi, valori e qualità

(i) In accordo con la propria funzione pubblica statale, la Scuola IUSS ha carattere laico e pluralistico e assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità e dei pari diritti nel lavoro e nello studio, promuovendo il rispetto della dignità umana e rifiutando ogni forma di discriminazione.

(ii) La Scuola IUSS, nel perseguire i valori che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie, individua come principi cardine la libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca, l'onestà, l'integrità, la trasparenza, la solidarietà, il reciproco rispetto e la tolleranza della diversità.

(iii) Il Codice etico e di comportamento della Scuola IUSS traduce questi principi e valori in regole di condotta destinate a tutte le persone della comunità accademica.

(iv) La Scuola IUSS promuove altresì:

- a. la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di personale e di allievi e allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali nonché l'appropriazione e l'uso della lingua inglese come veicolo d'elezione nella formazione, nella ricerca e nella diffusione della cultura;
- b. la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualità, l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo;
- c. la consapevolezza dell'impatto della conoscenza sulla società e sul suo progresso riconoscendo particolare valore alla sostenibilità per la tutela dell'ambiente e delle future generazioni.

Art. 4.

Sinergie, federazioni, consorzi e associazioni

(i) Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Scuola IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti sia del sistema accademico pavese, che di quello nazionale e internazionale.

(ii) In particolare, la Scuola IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari di merito e realizza, quale proprio elemento fondativo, caratterizzante e distintivo, una forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi ai propri processi formativi.

(iii) È facoltà della Scuola IUSS partecipare a federazioni di atenei, fondazioni, consorzi, enti e associazioni nonché stipulare convenzioni con altre istituzioni accademiche o enti operanti nei settori della ricerca e della formazione in Italia e all'estero.

(iv) La Scuola IUSS promuove la collaborazione istituzionale con le altre scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e coordinamento.

(v) La Scuola IUSS valorizza le relazioni tra e con i propri ex allievi e riconosce e sostiene la loro associazione.

Art. 5.

Amministrazione, contabilità e finanza

(i) La Scuola IUSS adotta un proprio sistema di amministrazione, finanza e contabilità, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.

(ii) Le fonti di finanziamento della Scuola IUSS sono costituite da: trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attività in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e *post-laurea*.

(iii) L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

(iv) Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio direttivo e di sorveglianza approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Art. 6.

Patrimonio

(i) La Scuola IUSS, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprietà nonché delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità.

Art. 7

Strumenti di programmazione

(i) La Scuola IUSS adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce:

- a. le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale;
- b. i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione;
- c. le principali collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati;
- d. le esigenze di strutture edilizie e di attrezzature;
- e. l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico e amministrativo;
- f. quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.

(ii) In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS fonda la sua gestione sulla programmazione triennale ai sensi della legislazione vigente.

III. ARCHITETTURA ISTITUZIONALE

Art. 8.

Organi


- (i) Sono organi della Scuola IUSS:
- a. il rettore;
 - b. il senato accademico;
 - c. il Consiglio direttivo e di sorveglianza;
 - d. il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e. il nucleo di valutazione;
 - f. il direttore generale;
 - g. il Consiglio dei collegi;
 - h. l'*Advisory Board*.

Art. 9.

Rettore

(i) Il rettore rappresenta la Scuola IUSS ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale, programmatica e organizzativa. È responsabile del complessivo andamento della Scuola IUSS e del perseguimento delle relative finalità.

- (ii) Il rettore:
- a. ha la rappresentanza legale della Scuola IUSS;



b. svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività formative, di ricerca e di terza missione;

c. assicura il perseguimento delle finalità della Scuola IUSS secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di promozione del merito e di pari opportunità;

d. convoca e presiede il senato accademico;

e. convoca e presiede il Consiglio direttivo e di sorveglianza;

f. cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal senato accademico e dal Consiglio direttivo e di sorveglianza;

g. propone al Consiglio direttivo e di sorveglianza la nomina del direttore generale;

h. assicura il collegamento con il Consiglio dei collegi;

i. propone il bilancio di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio di previsione triennale e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

j. approva le variazioni di bilancio di carattere non discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

k. conferisce i titoli di studio e gli attestati rilasciati dalla Scuola IUSS;

l. stipula convenzioni, accordi e contratti riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS;

m. procede alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal senato accademico;

n. svolge ogni altra attribuzione demandata al rettore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IUSS;

o. assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

p. emana lo statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi della Scuola IUSS;

q. propone il Piano di orientamento strategico della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri dei Consigli di classe;

r. propone il documento di programmazione triennale della Scuola IUSS, tenuto conto delle indicazioni dei Consigli di classe e previo parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

s. propone il documento di programmazione del personale, previo parere obbligatorio e non vincolante del direttore generale e del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

t. cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano di orientamento strategico e del programma annuale di attività;

u. promuove l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

v. esercita la funzione di avvio dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori per cui è competente il Collegio di disciplina di cui all'art. 23 ed esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti a norma del Codice etico e di comportamento della Scuola;

w. vigila sull'osservanza del Codice etico della Scuola IUSS e segnala le violazioni al senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dei regolamenti della Scuola IUSS;

x. esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, per quanto applicabili;

y. propone al senato accademico i componenti di sua competenza dell'*Advisory Board*;

z. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

(iii) Il rettore è eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Università italiane e le Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede. Il rettore è eletto per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

(iv) L'elettorato attivo spetta:

a. ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b. ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al venti per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale;

c. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e agli assegnisti di ricerca. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli assegnisti;

d. alle allieve e gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli allievi;

e. al rappresentante del Consiglio dei Collegi nel senato accademico.

(v) Il rettore nomina, tra i professori ordinari della Scuola IUSS, un prorettore vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o dimissioni anticipate. Il prorettore vicario dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

(vi) In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che, eventualmente, comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore può designare uno o più prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo della Scuola IUSS, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le proprie responsabilità di iniziativa e di coordinamento.

Art. 10.

Senato accademico

(i) Il senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica, della ricerca e della terza missione della Scuola IUSS ed in tale veste approva il Piano di orientamento strategico.

(ii) Il senato accademico:

a. è responsabile dell'indirizzo strategico della Scuola IUSS;

b. delibera in merito alla costituzione, modifica ed estinzione delle strutture accademiche;

c. approva la programmazione triennale e la programmazione del personale proposte dal rettore;

d. ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IUSS;

e. delibera in merito alla partecipazione della Scuola IUSS a federazioni di atenei, fondazioni, consorzi, enti e associazioni;

f. delibera in merito alle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

g. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento generale e i regolamenti per la didattica e la ricerca e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del Consiglio direttivo e di sorveglianza, nonché le relative modifiche;

h. può richiedere pareri non vincolanti alle classi in vista dell'approvazione o della modifica dei regolamenti di cui al punto precedente;

i. nomina i membri del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

j. nomina i componenti dell'*Advisory Board*;

k. nomina i componenti del nucleo di valutazione;


l. nomina i componenti del collegio di disciplina;

m. delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori;

n. nomina i responsabili delle unità organizzative della didattica, della ricerca e della terza missione;

o. esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IUSS, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle università fatte salve le competenze del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

p. determina il numero dei posti di allieva e di allievo e approva i relativi bandi dei corsi ordinari, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master da mettere a concorso;



q. esprime un parere obbligatorio e vincolante sullo schema della programmazione didattica dei corsi ordinari predisposto dai Consigli di classe.

(iii) Il senato accademico è composto da:

- a. il rettore;
- b. i presidi delle classi;
- c. quattro membri eletti dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Scuola IUSS tra gli stessi;
- d. un membro eletto dal personale tecnico e amministrativo tra il personale stesso;
- e. un membro eletto dal Consiglio dei collegi all'interno del Consiglio stesso;
- f. un membro eletto degli allievi iscritti ai corsi ordinari tra gli stessi;
- g. un membro eletto dagli allievi iscritti ai corsi di dottorato tra gli stessi.

(iv) Il mandato dei componenti del senato ha durata pari a quattro anni accademici ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

Art. 11.

Consiglio direttivo e di sorveglianza

(i) Il Consiglio direttivo e di sorveglianza sovrintende all'esecuzione della politica di indirizzo e governo della Scuola IUSS con specifico riguardo alla sostenibilità e all'equilibrio della gestione economico-patrimoniale e finanziaria.

(ii) Il consiglio direttivo e di sorveglianza:

- a. delibera in merito al bilancio di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio di previsione triennale sulla base della programmazione triennale deliberata dal senato accademico;
- b. delibera in merito al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- c. vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività;
- d. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, economica e finanziaria alle direttive generali impartite;
- e. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento sulla amministrazione e la contabilità e gli altri regolamenti inerenti alle materie di propria competenza;
- f. nomina il direttore generale, sulla base di una proposta del rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso;
- g. delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IUSS;
- h. determina, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, le indennità da attribuire ai componenti degli organi della Scuola IUSS o agli incaricati di funzioni istituzionali;
- i. delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo.

(iii) Il Consiglio direttivo e di sorveglianza è composto da:

- a. il rettore;
- b. un consigliere appartenente ai ruoli della Scuola IUSS, scelto tra i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia, nominato dal senato accademico su proposta del rettore;
- c. tre consiglieri non appartenenti ai ruoli della Scuola IUSS nominati dal senato accademico su proposta motivata del rettore e scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; tali consiglieri non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS, a decorrere dal terzo anno accademico precedente alla nomina e per tutta la durata dell'incarico.

(iv) La durata in carica del Consiglio direttivo e di sorveglianza è di tre anni accademici, rinnovabile per un solo mandato.

Art. 12.

Collegio dei Revisori dei conti

(i) Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.

(ii) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui:

- a. un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
- b. un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c. un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

(iii) La composizione del Consiglio dei Revisori dei conti deve rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di legge.

(iv) I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 13.

Nucleo di valutazione

(i) Il Nucleo di valutazione:

- a. provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione;
- b. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca, della didattica e della terza missione, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- c. svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IUSS.

(ii) Il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri, di cui:

- a. quattro membri, tra cui il presidente, designati, su proposta del rettore, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;
- b. un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalità previste dai regolamenti.

(iii) I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione.

(iv) Il Nucleo è nominato dal senato accademico e resta in carica quattro anni accademici dalla data della nomina e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Il rappresentante degli allievi dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo della Scuola IUSS, ai sensi della normativa per tempo vigente.

(v) La Scuola IUSS garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 14.

Direttore generale


(i) Il direttore generale opera sulla base degli indirizzi forniti dal senato accademico e dal Consiglio direttivo e di sorveglianza. In particolare:

- a. esercita la funzione di gestione e organizzazione complessiva dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo della Scuola IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- b. coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale autorizzatorio, del bilancio di previsione triennale e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- c. approva i contratti e le convenzioni riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS.

(ii) L'incarico di direttore generale è assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

(iii) L'incarico di direttore generale è:

- a. attribuito dal Consiglio direttivo e di sorveglianza, su proposta motivata del rettore;



b. regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile.

Art. 15.

Consiglio dei Collegi

(i) Il Consiglio dei Collegi può esprimere pareri non vincolanti sui seguenti argomenti:

- a. bando e criteri di ammissione ai corsi ordinari;
- b. provvedimenti di espulsione dai corsi ordinari dei singoli allievi;
- c. modifiche dello statuto;
- d. modifiche del regolamento generale.

(ii) Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS proposte in merito a:

- a. attività didattica;
- b. attività internazionale.

(iii) Il Consiglio dei Collegi può essere consultato dal rettore su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi.

(iv) Il Consiglio dei Collegi è composto da:

c. il presidente o il rettore di ciascuno dei Collegi fondatori e dei collegi universitari di merito convenzionati nonché il presidente dell'EDiSU Pavia;

d. il rettore della Scuola IUSS o un suo delegato.

(iv) Il Consiglio dei Collegi è presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi fondatori. Il presidente dura in carica tre anni accademici e non può essere immediatamente rieletto.

(v) Il Consiglio dei Collegi elegge tra i propri componenti un membro del senato accademico della Scuola IUSS e propone la nomina di un componente dell'*Advisory Board*.

Art. 16.

Advisory Board

(i) L'*Advisory Board* è un organismo di consulenza del senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.

(ii) L'*Advisory Board* svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilità di docenti e studenti.

(iii) L'*Advisory Board* è composto da almeno cinque personalità di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso la Scuola IUSS, la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne della Scuola IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attività didattiche, di ricerca e di terza missione.

(iv) Un componente è proposto dal Consiglio dei Collegi e gli altri componenti sono proposti dal rettore o da almeno tre membri del senato accademico.

(v) I componenti dell'*Advisory Board* svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono nominati dal senato accademico e rimangono in carica quattro anni accademici dalla nomina.

IV. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 17.

Strutture accademiche

(i) Al fine di programmare, organizzare e gestire attività didattiche e di ricerca della Scuola IUSS all'interno di specifiche aree o ambiti disciplinari o tematici, la Scuola IUSS può costituire classi. I requisiti minimi per la costituzione di una classe sono specificati nel regolamento generale.

(ii) Sono organi di ciascuna classe:

- a. il preside di classe;
- b. il consiglio di classe.

(iii) La Scuola IUSS può inoltre istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

(iv) Ogni professore o ricercatore della Scuola IUSS afferisce ad una classe.

Art. 18.

Preside di classe

(i) Il preside di classe:

- a. coordina le attività della classe;
- b. convoca e presiede il consiglio di classe;
- c. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di classe.

(ii) Ciascun preside è eletto dal rispettivo consiglio di classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

(iii) I presidi sono nominati con decreto del rettore, durano in carica per un triennio accademico.

(iv) Ciascun preside, sentito il parere del consiglio di classe, può nominare un vicepreside.

Art. 19.

Consiglio di classe

(i) Il Consiglio di classe:

a. organizza le attività di ricerca, didattiche e di verifica dell'apprendimento;

b. approva la programmazione didattica tenendo conto, per i corsi ordinari, del parere reso dal senato ai sensi dell'art. 10, comma (ii), lettera q);

c. delibera in merito ai contratti di insegnamento nonché ai contratti e alle convenzioni riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS, nei limiti di quanto stabilito dal bilancio di previsione annuale autorizzatorio;

d. affida ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli allievi e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola IUSS, secondo le modalità definite dai regolamenti e le direttive del senato accademico;

e. propone al senato accademico la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

f. propone i bandi dei corsi ordinari, dei corsi di dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di *master*.

(ii) Il Consiglio di classe delibera altresì in merito:

a. ai piani di studio;

b. al coordinamento operativo e gestionale dei corsi;

c. alle richieste degli allievi di iscriversi presso un'Università diversa da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;

d. alle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola IUSS;

e. all'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS presso l'Università.

(iii) Il Consiglio di classe è composto da:

a. il preside;

b. i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla classe;

c. i professori, aggregati e su convenzione con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla classe;

d. tre membri eletti tra i ricercatori afferenti alla classe;


e. un membro eletto tra gli assegnisti di ricerca della classe;

f. un membro eletto tra gli allievi dei Corsi ordinari afferenti alla classe;

g. un membro eletto tra gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca della classe.

(iv) Le modalità di elezione sono disciplinate dai regolamenti.

(v) Il mandato dei membri di cui alle lettere d), e), f) e g) ha durata di due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.



(vi) Il preside della classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche e di ricerca della Scuola IUSS.

Art. 20.

Presidio della qualità

(i) Il Presidio della Qualità («PQA») esercita in seno alla Scuola IUSS le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano, coordina il sistema di assicurazione della qualità della Scuola IUSS e promuove la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualità, l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo nella gestione di tutti i processi che contribuiscono al miglioramento della qualità.

(ii) La composizione e il funzionamento del PQA sono definiti nei regolamenti.

Art. 21.

Commissione paritetica allievi e docenti

(i) La Commissione paritetica allievi e docenti:

a. svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b. formula pareri non vincolanti sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

(ii) La Commissione paritetica allievi e docenti è composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta dal rettore o da un suo delegato.

(iii) Il funzionamento della Commissione è definito dai regolamenti.

Art. 22.

Comitato unico di garanzia

(i) Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del *mobbing*.

(ii) Il Comitato formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

(iii) Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi.

(iv) Il presidente del Comitato è designato dal senato accademico della Scuola IUSS ed i componenti rimangono in carica quattro anni accademici, l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

(v) Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono definite dai regolamenti.

Art. 23.

Collegio di disciplina

(i) Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito.

(ii) Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.

(iii) Il Collegio di disciplina si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno.

(iv) La nomina dei componenti del Collegio di disciplina è effettuata come segue: due componenti, di cui almeno uno esterno ai ruoli della Scuola, sono nominati dal senato accademico su proposta del rettore e un componente è eletto secondo il principio della rappresentanza tra pari e nel rispetto delle procedure previste dall'apposito regolamento della Scuola, dai professori ordinari di ruolo in servizio presso la Scuola.

(v) I suoi componenti restano in carica quattro anni accademici e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

(vi) Qualora il procedimento disciplinare si svolga nei confronti del rettore della Scuola, la titolarità del potere di avvio del procedimento disciplinare spetta al Decano.

V. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 24.

Offerta didattica e formativa

(i) Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola IUSS attiva:

a. corsi ordinari per allieve e allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell'Università di Pavia e delle istituzioni universitarie convenzionate;

b. corsi di dottorato di ricerca.

(ii) La Scuola IUSS può inoltre attivare:

a. corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b. master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie;

c. altri corsi tra i quali corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie o altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

(iii) La Scuola IUSS può altresì:

a. conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati;

b. istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale.

(iv) L'ammissione ai corsi attivati dalla Scuola IUSS avviene mediante selezione pubblica sulla base del merito.

Art. 25.

Corsi ordinari

(i) I corsi ordinari hanno la finalità di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi nei corsi di studio dell'università. Gli insegnamenti dei corsi ordinari possono svilupparsi in tutti gli ambiti disciplinari, inclusi a titolo di esempio quelli delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie, favorendo la visione non limitata ad un unico ambito.

(ii) I corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi.

(iii) L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola IUSS avviene per concorso, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

(iv) Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università cui sono iscritti ed alle attività formative interne della Scuola IUSS.

(v) I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello offerti dalla Scuola IUSS.

(vi) Gli allievi dei corsi ordinari sono di norma alunni dei Collegi fondatori, dei Collegi EDiSU Pavia o dei collegi universitari di merito convenzionati. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico della Scuola IUSS.



(vii) La Scuola IUSS ha come obiettivo, previa disponibilità di fondi a bilancio, il raggiungimento della completa gratuità degli studi degli allievi dei Corsi ordinari e collabora sinergicamente con i Collegi e le Università di riferimento per ottenere tale risultato.

(viii) La Scuola IUSS, per favorire «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», può predisporre strumenti di sostegno finanziario per agevolare gli allievi dei corsi ordinari che ne avessero bisogno.

Art. 26.

Titoli

(i) La Scuola IUSS rilascia i seguenti titoli:

- a) diploma di licenza;
- b) diploma di licenza triennale di primo livello;
- c) diploma di licenza biennale di secondo livello;

agli allievi che abbiano seguito con profitto i corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico;

d) laurea magistrale congiunta con almeno un'Università italiana o straniera agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi;

e) dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, duecentodieci agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca;

f) master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

(ii) Il rilascio degli attestati previsti nell'ambito dell'offerta didattica e formativa del precedente art. 24, comma (ii), lettera c), è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 27.

Allievi

(i) Sono allievi della Scuola IUSS gli studenti dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28.

Funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle strutture accademiche

(i) Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle strutture accademiche della Scuola IUSS si conforma ai seguenti principi:

a. la mancata designazione, nomina o elezione di componenti non impedisce la costituzione del collegio; il collegio non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati nominati, eletti o designati;

b. qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti;

c. il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d. le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del collegio;

e. in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la Presidenza, il collegio è presieduto dal vicario, se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il componente anagraficamente più anziano;

f. qualora a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al collegio più di un terzo dei propri componenti, il collegio decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo collegio; in tale ipotesi il mandato del nuovo collegio decorre dalla costituzione dello stesso;

g. la convocazione della seduta è inviata, nel rispetto delle previsioni dei singoli regolamenti di funzionamento degli organi, dal presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;

h. l'ordine del giorno è stabilito dal presidente del collegio ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta in seduta se approvata da almeno la metà dei componenti del collegio presenti;

i. le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

j. le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.

(ii) Tutte le riunioni di organi collegiali, di Commissioni, di Comitati e di strutture accademiche della Scuola IUSS possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, il presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, o chi lo sostituisce.

(iii) In caso di necessità e urgenza il presidente dell'organo collegiale, della Commissione o della struttura accademica può adottare sotto la sua responsabilità i provvedimenti provvisori necessari. Gli effetti di tali provvedimenti provvisori decadono qualora non siano ratificati dall'organo collegiale, dalla Commissione o dalla struttura accademica alla prima seduta utile.

Art. 29.

Norma di chiusura

(i) Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.


(ii) Il consiglio di amministrazione federato, il senato accademico, il Collegio dei revisori dei conti federato e il Nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, alla quale si procederà entro il 30 giugno 2022.

(iii) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, non sono considerati anche i periodi già espletati nella Scuola IUSS alla data di entrata in vigore dello statuto.

(iv) Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

(v) Gli organi provvedono alla modifica, ove necessario, dei regolamenti della Scuola IUSS; fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.

22A01976



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/PPA n. 87/2022 del 28 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Marcaina».

Estratto determina AAM/PPA n. 256/2022 del 16 marzo 2022

La determina AAM/PPA n. 87/2022 del 28 gennaio 2022, relativa al medicinale MARCAINA, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, è rettificata, nei termini che seguono:

Ove si legge:

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale «Marcaina»: (...) per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409368 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409418 - «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml.

Leggasi:

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale «Marcaina» (...) per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409418 - «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda),

Codice pratica: VN2/2021/43

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi tutti gli effetti medio tempore prodotti dalla determina AAM/PPA n. 87/2022 del 28 gennaio 2022 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022.

22A01939

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelaspan»

Estratto determina AAM/PPA n. 234/2022 del 16 marzo 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Sono autorizzate le modifiche inerenti i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo:

NL/H/4453/001/II/004: Modifica RCP paragrafo 4.1 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

NL/H/4453/001/II/005: Modifica RCP paragrafi 4.3, 4.4, 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

NL/H/4453/001/II/006: Modifica RCP paragrafo 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

NL/H/4453/001/II/007/G: Modifica RCP paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

per il medicinale GELASPAN per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 041159017 - «4% soluzione per infusione» 10 flaconi LDPE «ecoflac plus» da 500 ml;

A.I.C. n. 041159029 - «4% soluzione per infusione» 20 sacche plastica (non pvc) «ecobag» da 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1 – Melsungen 34212 (Germania).

Procedure europee: NL/H/4453/001/II/004, NL/H/4453/001/II/005, NL/H/4453/001/II/006, NL/H/4453/001/II/007/G

Codici pratiche: VC2-2020-466 VC2-2020-506 VC2-2020-514 VC2-2020-524

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina:

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01940

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosamax»*Estratto determina AAM/PPA n. 237/2022 del 16 marzo 2022*

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/47

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD ITALIA S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: FOSAMAX

A.I.C. n. 029052065 - «70 mg compresse» 2 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 029052077 - «70 mg compresse» 4 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 029052089 - «70 mg compresse» 8 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 029052091 - «70 mg compresse» 12 compresse in blister Al/Al;

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01941

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calisvit»*Estratto determina AAM/PPA n. 247/2022 del 16 marzo 2022*

È autorizzata la seguente variazione: Ampliamento del limite di accettazione del parametro Loss on Drying da $\leq 3\%$ a $\leq 15\%$ nella specifica del prodotto finito alla *shelf life*.

Per il medicinale CALISVIT per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 023651058 - «500mg/200 UI polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. (codice fiscale n. 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 - Firenze (FI) Italia.

Codice pratica: VN2/2020/325

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01942

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enapren»*Estratto determina AAM/PPA n. 248/2022 del 16 marzo 2022*

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/48

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: «ENAPREN»

025682028 - «20 mg compresse» 14 compresse

025682042 - «5 mg compresse» 28 compresse

025682079 - «20 mg compresse» 28 compresse

025682319 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister al/al

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della Determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01943

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring»*Estratto determina AAM/PPA n. 249/2022 del 16 marzo 2022*

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/52

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: «NUVARING»

035584010 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina al/dpe/pet



035584022 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina al/lpde/pet

035584034 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina al/lpde/pet + 1 applicatore

035584046 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina al/lpde/pet + 3 applicatori

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01944

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inegy»

Estratto determina AAM/PPA n. 250/2022 del 16 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/46

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: «INEGY»

036679 - «10mg/10mg compresse»

036679 - «10mg/20mg compresse»

036679 - «10mg/40mg compresse»

036679 - «10mg/80mg compresse»

In tutte le confezioni autorizzate per ciascuna forma e dosaggio.

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01945

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinazina Doppia Azione»

Estratto determina AAM/PPA n. 253/2022 del 16 Marzo 2022

Autorizzazine variazioni:

sono autorizzate le seguenti variazioni:

Grouping di variazione TIPO II: 7 variazioni tipo II C.I.4) Aggiornamento stampati per includere nuove informazioni di sicurezza, allineamento al QRD *template* e modifiche editoriali minori;

Variazione di Tipo IA_{IN} C.I.3.a) Aggiornamento stampati al fine di implementare la raccomandazione adottata dal PRAC (EMA/PRAC/12854/2021);

Modifiche ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al,

Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE.

Confezione:

039064011 - «0,5mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in hpe con nebulizzatore.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambelletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI) - Italia - Codice fiscale 00867200156.

Codice procedura europea: SE/H/0848/001/II/063/G - SE/H/0848/001/IA/070.

Codice pratica: VC2/2020/379 - C1A/2021/1302.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01946



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ancotil»

Estratto determina AAM/PPA n. 257/2022 del 16 marzo 2022

(Autorizzazione delle variazioni)

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

allineamento degli stampati al CCDS versione 4 del giugno 2020.

allineamento degli stampati per adeguamento al *Paediatric Worksharing* Lv/W/00005/pdWS/001.

Modifica dei paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.6, 7, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* ed alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.

Per il medicinale ANCOTIL (A.I.C. n. 024753) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani, n. 20 - 20124 Milano - codice fiscale n. 02789580590.

Codici pratiche: VN2/2020/249 N1B/2019/495.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01947

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica l'elenco delle imprese cancellate - a vario titolo - dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le medesime imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività o che non è stato possibile recuperare.

I punzoni dell'impresa sotto elencata, recanti le impronte dei marchi di identificazione, sono stati restituiti alla Camera di commercio di Padova che ha provveduto a deformarli e quindi a renderli inutilizzabili.

Denominazione impresa	Sede legale (Provincia di Padova)	Numero marchio	Totale dei punzoni smarriti o non restituiti
La Fenice S.N.C. Di Benedetti Rossana & C.	Via Dorighello 12, Padova	392	0

22A01948

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 marzo 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Abolizione della caccia».


Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Pier Paolo Cirillo, via della Divisione Torino, n. 94, cap 00143, Roma; pec: comitato@pec.cadapa.it.

22A02115

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 17 marzo 2022 - Modalità operative e disciplina per l'esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2017/821.

Con decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del 17 marzo 2022 sono state definite le modalità operative e la disciplina per l'esecuzione dei controlli ex post di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/821 e agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 13/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021.



Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è pubblicato e consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali> e dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/821 <https://anc3tg.mise.gov.it/index.php/it/>

22A01975

Comunicato relativo al decreto 7 marzo 2022 recante l'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 marzo 2022 è stato approvato l'elenco, riportato nell'allegato 3b, dei soggetti che hanno partecipato al bando 2021 per la zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e per i quali è stata necessaria un'ulteriore attività istruttoria in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale. (cd. SIAN)

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico <http://www.mise.gov.it>

22A01994

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 17 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni finanziarie di carattere urgente.

(Omissis).

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'art. 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito incrementando l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:

- a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,58 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,08 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 1,10 per cento.

2. Per l'anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono confermate.

(Omissis).

22A01978

REGIONE MARCHE

Legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 – Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

(Omissis).

Art. 1.

Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) e all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
- d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2022, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 non trova applicazione per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di *handicap* di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.


3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 158.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati».

4. Alla copertura della minore entrata di cui al comma 3 si provvede con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico della missione 20, programma 01, titolo 1.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

(Omissis).

22A01995





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 3 3 0 *

€ 1,00

